

**COMUNE DI MONTICHIARI**

**PROVINCIA DI BRESCIA**

**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI  
COMPETENZA DEL COMUNE DI MONTICHIARI CON  
L'INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' VIETATE O SOGGETTE AD  
AUTORIZZAZIONE ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO  
DEL RETICOLO IDRICO**



## Sommario

1	PREMESSA .....	4
2	PRINCIPI GENERALI.....	4
2.1	Finalità dell'attività di Polizia Idraulica .....	4
2.2	Autorità idraulica.....	7
2.3	Normativa di riferimento .....	7
2.4	Applicazione della normativa .....	7
3	INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO E DELLE FASCE DI RISPETTO.....	8
3.1	Individuazione delle fasce di rispetto.....	8
3.2	Danni all'interno delle fasce di rispetto .....	9
4	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE.....	10
4.1	Principi di gestione .....	10
4.2	Lavori ed atti vietati.....	11
4.3	Lavori e opere soggetti a concessioni .....	13
4.4	Lavori e opere soggetti a nullaosta idraulico .....	15
4.5	Proprietari frontisti.....	16
4.6	Interventi ammissibili con procedure d'urgenza.....	17
4.7	Prescrizioni per l'esecuzione delle opere .....	17
4.7.1	Nuove opere .....	17
4.7.2	Opere esistenti.....	20
4.7.3	Scarichi di acque .....	20
4.7.4	Corsi d'acqua coperti .....	22
4.7.5	Variazioni di tracciato .....	22
4.8	Autorizzazione paesaggistica.....	22
4.9	Concessione demaniale.....	23
4.9.1	Principi generali .....	23
4.9.2	Obblighi del concessionario.....	24
4.9.3	Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria.....	25
4.9.4	Cessione/subconcessione.....	25
4.9.5	Subingresso mortis causa .....	26
4.9.6	Modifica .....	26
4.9.7	Rinnovo.....	26



4.9.8	Rinuncia .....	26
4.9.9	Decadenza.....	27
4.9.10	Revoca.....	27
4.9.11	Durata della concessione.....	28
4.9.12	Procedure operative per il rilascio della concessione o del nulla osta idraulico.....	28
4.10	Sdemanializzazioni .....	30
4.11	Alienazioni .....	31
4.12	Modulistica .....	31
5	NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE .....	32
6	NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA .....	32
7	ALLEGATO A - ELENCO DEI CORSI D'ACQUA .....	33
8	ALLEGATO B - SEZIONI TIPO DEI CORSI D'ACQUA.....	35



## 1 PREMESSA

L'art. 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla l. 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed enti locali «i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua».

Regione Lombardia, con la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, ha, a sua volta, trasferito o delegato agli enti locali le attività di Polizia Idraulica e di pronto intervento per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, mantenendo le stesse funzioni per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale.

## 2 PRINCIPI GENERALI

### 2.1 Finalità dell'attività di Polizia Idraulica

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

**Concessione idraulica:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.



È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- **Concessione con occupazione fisica di area demaniale:** quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.

È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F della D.g.r. 15 Dicembre 2021 n. XI/5714.

- **Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:** quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in subalveo o aerei);

È soggetta al pagamento del canone demaniale. Per le opere senza impatto paesaggistico (in subalveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50%.

**Nulla-osta idraulico:** è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto, dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Non soggetto al pagamento di canone demaniale.

**Autorizzazione provvisoria:** è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.



**Parere di compatibilità idraulica:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), esclusivamente sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate, realizzate in fascia A o B, e per fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica, deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e negli allegati A e B alla l.r. 5/2010".

Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale.

### **Ambito di applicazione**

Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano al Demanio idrico compreso nel territorio del Comune di Montichiari, come definito nell'Elaborato Tecnico.



## 2.2 Autorità idraulica

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica nell'ambito del territorio comunale di Montichiari è:

- per il reticolo idrico principale: **Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)**;
- per il reticolo idrico minore: **Comune di Montichiari**;
- per il reticolo idrico minore gestito dal Consorzio di Bonifica: **Consorzio di Bonifica Chiese**

## 2.3 Normativa di riferimento

Le norme fondamentali di riferimento per la regolamentazione delle attività di polizia idraulica sono:

1. per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni idrauliche del R.D. n. 523 del 1904 che indica, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98) o «nulla osta» idraulico (art. 59);
2. per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del Regolamento Regionale 8 Febbraio 2010, n.3 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5 della l.r. 5 Dicembre 2008, n. 31 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

Alle predette norme fondamentali si aggiungono: le disposizioni contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione 26 Aprile 2001, n. 18, le Linee guida di cui all'Allegato E della D.g.r. 15 Dicembre 2021 n. XI/5714, ed altre disposizioni legislative nazionali e regionali attinenti la materia.

## 2.4 Applicazione della normativa

Il Documento di Polizia Idraulica (D.P.I.) è composto, ai sensi della D.g.r. 15 Dicembre 2021 n. XI/5714, dal presente Elaborato normativo e dall'allegato Elaborato Tecnico.

Il D.P.I., dopo il recepimento all'interno dello strumento urbanistico, assume valenza giuridica di deroga alle distanze dai corsi d'acqua ed alle relative norme previste dal R.D. 523/1904.



### 3 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO E DELLE FASCE DI RISPETTO

Il Reticolo idrico del Comune di Montichiari, con le relative fasce di rispetto, sul quale si esplicano le attività di polizia idraulica, è rappresentato nella cartografia dell'Elaborato tecnico allegato al presente Regolamento.

Nell'Elaborato tecnico il reticolo è rappresentato graficamente in modo da distinguere i corsi d'acqua in funzione della loro appartenenza al Reticolo Principale o Minore e dell'Autorità a cui compete l'esercizio delle attività di Polizia idraulica: Regione, Comune o Consorzio di Bonifica.

Nelle planimetrie sono inoltre indicate le fasce di rispetto con segni grafici convenzionali, le cui ampiezze, per il reticolo idrico minore di competenza comunale sono quelle riportate nel successivo punto 3.1.

Nell'Allegato A si riporta l'elenco dei corsi d'acqua superficiali, facenti parte della rete idrografica compresa all'interno del territorio comunale di Montichiari, con i loro principali dati identificativi. Questi dati sono estratti dal database della banca dati geografica, predisposta in formato digitale per la consegna alla Regione Lombardia, ad integrazione della cartografia dei reticoli idrici locali nel SIT integrato regionale.

#### 3.1 Individuazione delle fasce di rispetto

Sono individuate fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione delle acque del reticolo idrico minore aventi estensioni diverse in relazione al corso d'acqua. I limiti delle fasce di rispetto devono intendersi misurati dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Si hanno:

- a) 4 m per ogni lato dei corsi d'acqua a cielo aperto situati nella zona esterna alle aree urbanizzate ed edificabili previste dal P.G.T.
- b) 4 m per ogni lato dei corsi d'acqua a cielo aperto situati nelle aree urbanizzate ed edificabili previste dal P.G.T.
- c) 4 m per lato rispetto all'asse dei corsi d'acqua coperti.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Nell'Allegato B al presente elaborato sono rappresentati alcuni schemi esemplificativi.





All'interno delle fasce di rispetto del Reticolo idrico Minore sovrapposte a quelle del Reticolo idrico di Bonifica le funzioni di Polizia Idraulica sono svolte dal Consorzio di Bonifica Chiese.

### **3.2 Danni all'interno delle fasce di rispetto**

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.



## 4 REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

### 4.1 Principi di gestione

Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Nei procedimenti istruttori riguardanti le domande ed i progetti d'intervento sul reticolo idrico minore, l'ufficio comunale dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- non dovranno essere ridotte in linea generale le aree del corso d'acqua appartenenti al demanio idrico;
- ogni progetto d'intervento dovrà essere accompagnato dallo studio di compatibilità idraulica, adeguatamente redatto in funzione dell'importanza del caso;
- vige il divieto di copertura dei corsi d'acqua ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 art. 115, che non sia imposto da ragioni di pubblica incolumità;
- potranno essere in genere consentiti:
  - o gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
  - o le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano di campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimento d'alveo.

Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e



comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

#### 4.2 Lavori ed atti vietati

Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;



- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1° giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.lgs. 152/06 stabilisce che "Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo,



entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”.

Nelle fasce di rispetto idraulico è vietato quanto segue:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti: alla difesa e regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel precedente paragrafo 3.1.2;
- b) gli scavi ed i movimenti di terra che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- c) il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere, ad esclusione di quelli temporanei necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica;
- d) l'interclusione della fascia di rispetto;
- e) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 metri dal ciglio di sponda, ad eccezione degli interventi di bioingegneria e di rinaturazione o mantenimento della vegetazione di ripa;
- f) le recinzioni in muratura costruite su fondazione;

#### **4.3 Lavori e opere soggetti a concessioni**

Ai sensi degli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;



- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lunghesse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.



Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI);

Le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

#### **4.4 Lavori e opere soggetti a nullaosta idraulico**

Sono soggetti a nullaosta idraulico:

- Tutti gli interventi che ricadono all'interno delle fasce di rispetto, fra i quali i principali e maggiormente significativi sono:
  - a) la demolizione di fabbricati, senza ricostruzione;
  - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione e senza aumento del carico insediativo, escludendosi la ricostruzione in caso di completa demolizione dei fabbricati esistenti;
  - c) opere ed impianti per la difesa e la regimazione idraulica;
  - d) la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
  - e) linee aeree e relativi pali e sostegni;
  - f) interventi di sistemazione ambientale e del verde;
  - g) le recinzioni costituite da sostegni semplicemente infissi nel terreno o removibili, a distanza superiore a 4 metri dal ciglio della sponda;
  - h) la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili tali da non pregiudicare le operazioni di manutenzione del corso d'acqua, strade in genere;



- i) l'installazione di cartelli pubblicitari e relativi sostegni.
- I seguenti interventi che interessano l'area demaniale:
  - j) La formazione di difese aderenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
  - k) Gli interventi e gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa, quali le manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba e simili.

#### 4.5 Proprietari frontisti

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D. sono consentite "Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi".

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.





Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

#### **4.6 Interventi ammissibili con procedure d'urgenza**

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dal comune, che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

#### **4.7 Prescrizioni per l'esecuzione delle opere**

##### **4.7.1 Nuove opere**

###### **4.7.1.1 Attraversamenti**

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).



Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Le verifiche idrauliche dovranno essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;

I manufatti di attraversamento dovranno essere dimensionati tenendo conto di eventuali progetti o necessità di ampliamenti futuri del corso d'acqua o di possibile aumento del carico idraulico. I manufatti dovranno inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni ed adeguato franco, commisurato all'altezza cinetica della corrente di moto permanente e comunque superiore ad esso, in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Il tecnico dovrà valutare che:



- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

#### **4.7.1.2 Difese spondali**

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo generalmente a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente, salvo specifiche situazioni da valutare, in cui la stabilità degli argini fuori terra risulta deteriorata e passibile di danni a cose e persone.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza di norma è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Potranno essere valutate particolari e comprovate necessità nella realizzazione di muri verticali anche all'esterno dei centri abitati.

Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

- la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
- la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

#### **4.7.1.3 Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)**

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Nel caso di posa di canali in calcestruzzo autorizzati dall'Amministrazione Comunale per accertata necessità, dovranno essere rispettate le seguenti norme:



- le canaline prefabbricate dovranno essere mitigate ambientalmente con riporto di terreno vegetale sulla parte delle sponde che superano il piano campagna, affinché vi sia una sufficiente umidità per la resistenza e lo sviluppo della vegetazione di ripa;
- l'Amministrazione Comunale potrà comunque indicare, in accordo con il gestore del canale in oggetto, il tipo di manufatto più idoneo all'ottenimento di un impatto ambientale ridotto;
- lungo il percorso delle canaline, ove possibile, dovrà essere ripristinata la vegetazione asportata con specie arbustive ed arboree adatte.

#### **4.7.1.4 Altre opere e attività**

Nei casi non ricompresi nei precedenti articoli si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso determinando il divieto o l'autorizzazione

#### **4.7.2 Opere esistenti**

Nel caso di opere esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'opera non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

#### **4.7.3 Scarichi di acque**

L'autorizzazione allo scarico di acque nei corsi d'acqua del reticolo minore è rilasciata esclusivamente ai fini idraulici, con riferimento alle quantità delle portate e dei volumi conferiti.



Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152, devono acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

In genere dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la compatibilità idraulica dello scarico nei confronti della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Con riferimento alla normativa vigente e all'applicabilità del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica come prescritto dal Regolamento Regione Lombardia n.7 del 23/11/2017 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)" e s.m.i., si dovranno rispettare i seguenti limiti di portata specifica massima ammissibile allo scarico:

1. In caso di applicabilità del Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i.:
  - a. per le aree A ad alta criticità idraulica: 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;
  - b. per le aree B a media criticità idraulica: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;
  - c. per le aree C a bassa criticità idraulica: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;

**Per il Comune di Montichiari si applicano i valori limite previsti per le aree A.**

2. In caso di inapplicabilità del Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i. dovranno essere rispettate le direttive dell'Autorità di Bacino e le disposizioni impartite dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato con D.G.R. del 29 Marzo 2006, in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione, e da eventuali sue modifiche e integrazioni:
  - a. 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali
  - b. 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Lo scarico di acque meteoriche provenienti da civili abitazioni di superficie non drenante (superficie copertura + superficie pavimentata) massima di 500 m<sup>2</sup> è soggetto al solo nulla osta idraulico del Comune.



Le domande di concessione/nulla osta idraulico allo scarico dovranno essere accompagnate da una relazione idrologica e idraulica, redatta con i metodi ed i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

#### **4.7.4 Corsi d'acqua coperti**

Per i corsi d'acqua già coperti, le fasce di rispetto individuate hanno la funzione di consentire l'ispezione e la manutenzione dei canali, e di migliorare le condizioni di accessibilità in occasione di interventi edilizi ai fabbricati o alle opere attualmente occupanti dette fasce.

I nuovi tombamenti, qualora ammissibili, oltre ad essere verificati dal punto di vista idraulico, secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 4.7.1, dovranno essere progettati con particolare riguardo e riferimento alle future attività di manutenzione del canale.

Al progetto delle opere dovrà essere allegata una dichiarazione specifica di impegno alla manutenzione, nella quale dovranno essere specificati: le modalità di accesso e di esecuzione dei lavori di manutenzione e la periodicità.

A tale dichiarazione sono subordinati gli atti autorizzativi.

#### **4.7.5 Variazioni di tracciato**

In caso di variazione di tracciato, il progetto dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto.

Chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato dovrà provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

Dell'avvenuta trascrizione deve essere data tempestiva comunicazione al Comune.

### **4.8 Autorizzazione paesaggistica**

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio



delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sotto ordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla D.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla D.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i.

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

Dette autorizzazioni dovranno essere richieste dal concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.

## **4.9 Concessione demaniale**

### **4.9.1 Principi generali**

In caso di domande concorrenti il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda, sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente



concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii. e della l. 37/94 e ss.mm.ii.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti

#### **4.9.2 Obblighi del concessionario**

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.





#### 4.9.3 Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite nell'Allegato F della Delibera del Direttore Generale Territorio e protezione civile 6 dicembre 2022 - n. 17926.

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.r. 29 giugno 2009, n. 10);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore 1'500,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone, a cui si aggiunge l'imposta regionale se dovuta (l.r. n. 10/2009, art. 6, c. 9). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

I soggetti che presentano istanza di concessione o di autorizzazione ai fini idraulici sono tenuti al pagamento delle spese di istruttoria che vengono definite con determinazione del Responsabile del Settore competente del Comune.

#### 4.9.4 Cessione/subconcessione

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espreso consenso dell'amministrazione.



#### **4.9.5 Subingresso mortis causa**

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione ed il comune potrà avanzare, nei confronti degli stessi, richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, il comune si rivolgerà a chi occupa sine titolo l'area demaniale.

È fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

#### **4.9.6 Modifica**

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

#### **4.9.7 Rinnovo**

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

#### **4.9.8 Rinuncia**

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:



- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

#### **4.9.9 Decadenza**

La concessione decade in caso di:

- modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento.

Su richiesta del comune, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

#### **4.9.10 Revoca**

La concessione può essere revocata dal comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di



effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida.

- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

#### **4.9.11 Durata della concessione**

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta).

Rimane, comunque, a discrezione del comune la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

#### **4.9.12 Procedure operative per il rilascio della concessione o della nulla osta idraulico**

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o della nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e succ. mm e ii., della l.r. 1 febbraio 2012, n.1, della D.g.r. 15 Dicembre 2021 n. XI/5714 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Le domande dovranno essere presentate al Comune in tre originali di cui uno in bollo, ed essere corredate dai documenti elencati nel seguito:

- Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato) contenente:
  - o individuazione del luogo e motivazione della domanda;
  - o descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
  - o fascicolo della manutenzione;
  - o assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto realizzato e per i danni causati sia durante i lavori che in seguito a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione o della concessione;



- Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):
  - verifiche idrologiche ed idrauliche;
  - relazione geologica;
  - relazione di calcolo delle strutture;
  - Parere favorevole dei soggetti titolari di concessioni demaniali, eventualmente coinvolti;
- Elaborati grafici:
  - Corografia in scala 1:10.000, con l'indicazione della posizione dell'intervento;
  - Estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
  - Planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
  - Profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
  - Sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
  - Particolari costruttivi e strutturali, se necessario.

#### **4.9.12.1 Procedimento amministrativo**

- All'atto del ricevimento della domanda inerente a una autorizzazione o concessione, un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.
- Il Comune ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, la quale dovrà pervenire entro i termini di legge.
- Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.
- Negli atti di concessione verranno stabiliti, con specifici disciplinari che dovranno essere sottoscritti per accettazione dal richiedente, le condizioni, gli obblighi e la durata della concessione.
- I procedimenti per il rilascio di nuove autorizzazioni o di concessioni ai fini idraulici, come pure quelli relativi a richieste di modifica, rinnovo pratica o rinuncia di una concessione esistente, si



concludono mediante l'adozione di atti da parte del Responsabile del Settore competente del Comune, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo interruzione dei termini in caso di richieste di integrazioni.

- Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione. Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva
- Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;
- Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere. I pareri che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento concessorio.
- In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino stato è disposta con apposita ordinanza.

#### 4.10 Sdemanializzazioni

L'art. 947 c.c., così come modificato dalla l. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale le nuove delimitazioni.

Per le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore il Comune dovrà fornire il nulla-osta idraulico.

Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni dovranno essere intestate al demanio idrico.



#### **4.11 Alienazioni**

L'alienazione di beni demaniali è consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5-bis del D.L. 143/2003, convertito con l. 212/2003.

#### **4.12 Modulistica**

La modulistica da utilizzare nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica è illustrata nell'Allegato G della D.g.r. 15 Dicembre 2021 n. XI/5714



## **5      NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL           RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE**

Le funzioni di polizia idraulica concernenti i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrico principale, di cui all'Allegato A e B alla D.g.r. 15 Dicembre 2021 n. XI/5714, come individuati nell'Elaborato tecnico del presente D.P.I., rientrano nelle competenze Regionali e dell'AIPO.

Le istanze riguardanti i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto appartenenti al Reticolo principale dovranno essere presentate alla Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia.

## **6      NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL           RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA**

Le funzioni di polizia idraulica concernenti i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrico minore di competenza del Consorzi di bonifica, di cui all'Allegato C alla D.g.r. 15 Dicembre 2021 n. XI/5714, come individuati nell'Elaborato tecnico del presente D.P.I., rientrano nelle competenze del Consorzio di Bonifica Chiese.

Le istanze riguardanti i predetti corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto dovranno essere presentate al Consorzio di Bonifica Chiese.





## 7 ALLEGATO A - ELENCO DEI CORSI D'ACQUA

### **NOME CORSO D'ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE ED AIPO**

Fiume Chiese

Torrente Garza

### **NOME CORSO D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE**

Seriola Marchionale

Seriola Fontanelle

Seriola Piuberga

Fontanone Scala

### **NOME CORSO D'ACQUA DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE**

Ramo Baitoni Sub

Ramo Moriaga Superiore ed Inferiore

Ramo Moriaga Superiore e Sesta Parte

Roggia Calcinatella

Roggia Razzica

Roggia Roberta "A"

Roggia Roberta "B"

Scaricatore di gronda Sud in sinistra Chiese

Seriola Rezzata

Vaso Bagatta

Vaso Bagatta - I Comizio

Vaso Bagatta - II Comizio

Vaso Bagatta - III Comizio

Vaso Bagatta - IV Comizio

Vaso Bagatta - V Comizio

Vaso Bagatta - VI Comizio

Vaso Bagatta e Vaso Reale

Vaso Reale

Vaso Reale - II Comizio

Vaso Canalone

Vaso Canalone - I Comizio

Vaso Canalone - II Comizio

Vaso Chiarini - Ramo Brona

Vaso Chiarini - Ramo Castiglione a Sera

Vaso Chiarini - Ramo Patuzza

Vaso Marina



---

Vaso Marina Bassa a Mattina

---

Vaso Marina Bassa a Sera

---

Vaso Naviglio - Ramo Castiglione a mattina

---

Vaso Naviglio – Ramo Viazzoli

---

Vaso S. Giovanna

---

Vaso S. Giovanna - I Comizio

---

Vaso S. Giovanna - II Comizio

---

Vaso S. Giovanna - III Comizio

---

Vaso S. Giovanna - IV Comizio

---

Vaso S. Giovanna - V Comizio

---

Vaso Seriola Nuova

---

Vaso Seriola Nuova - I Comizio

---

Vaso Seriola Nuova - II Comizio

---

Vaso Seriola Nuova - III Comizio

---




## 8 ALLEGATO B - SEZIONI TIPO DEI CORSI D'ACQUA

(Esemplificazione delle misure delle fasce di rispetto idraulico)

### AREE INTERESSATE

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.


**Schema 1:** corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



**Schema 2:** corsi d'acqua con argini in rilevato.



**Schema 3:** fiumi di grandi dimensioni con golene<sup>(1)</sup> ed argini.



(1) Con il termine di **golena** si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

**Schema 4:** canali e navigli affiancati da strade alzaia.

